

GDI RESIO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "RESIO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B1572A0376]

CHIARIMENTI VIII TRANCHE

DOMANDA 48

Oggetto: Chiarimenti art. 15 disciplinare di Gara

In merito alla definizione degli "specifici indici di riequilibrio" da includere nella redazione del piano economico-finanziario secondo quanto riportato all'art. 15 let. B del Disciplinare di gara, si prega di chiarire se tali indici debbano riferirsi unicamente alle percentuali di incremento/nuovi valori percentuali relativi all'offerta economica di cui all'art. 15 lett. A del Disciplinare di gara o se sia possibile prevedere variazioni del piano di investimenti previsti dal concorrente. In tal caso si prega di specificare il campo di applicabilità di tali variazioni ovvero se sia possibile prevedere meccanismi di modifica (sia in termini assoluti sia in termini di ricollocazione temporale) del piano di investimento relativo a:

- *Investimenti ulteriori proposti dal concorrente di cui all'art. 13 lett. g del Disciplinare di Gara.*
- *Ulteriori misure e interventi di miglioramento - risanamento ambientale- paesaggistico, e di compensazione territoriale ivi incluse eventualmente le misure di cui all'Allegato 6 del Disciplinare di Gara.*
- *Riprogrammazione degli interventi minimi prescritti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Allegato 4 del Disciplinare di Gara, fermo restando che quest'ultimi dovranno comunque essere previsti entro i limiti temporali ivi indicati.*

RISPOSTA 48

L'Indicatore di equilibrio è esclusivamente il Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (TIR Azionista) come indicato dal concorrente e in ogni caso come ricavabile dal P.E.F. presentato in sede di offerta, così come prescritto dall'articolo 25, comma 2 dello schema di disciplinare-contratto.

Si rammenta come i sensi dell'articolo 26, comma 1, dello schema di disciplinare-contratto gli eventi di disequilibrio che possono giustificare la revisione del Piano Economico Finanziario sono esclusivamente e tassativamente i seguenti:

- a) il caso previsto dall'articolo 6, comma 5, del Disciplinare di gara;
- b) il caso previsto dall'articolo 6, comma 6, del Disciplinare di gara.

Nel caso di alterazione dell'equilibrio del PEF del concorrente, come definito nello stesso articolo 26, comma 1 del Disciplinare-Contratto, il riequilibrio avverrà unicamente modificando le condizioni economiche della concessione espresse in sede di offerta economica.

Fermo restando quanto appena chiarito, nella redazione del proprio PEF, il concorrente è libero di prevedere variazioni del piano di investimenti, in termini assoluti e di collocazione temporale, salvo il rispetto dei limiti temporali indicati nell'allegato 5. L'importo degli investimenti è stato stimato dalla Regione, con il criterio della prudenza, così come per le altre ipotesi del PEF di riferimento. Il concorrente è tenuto a elaborare una propria stima del costo degli investimenti e ad inserirla nel PEF presentato in sede di offerta.

DOMANDA 49

Oggetto: Offerta economica - PEF - ristoro spillamento canale BKW Hydro" – richiesta di chiarimento alla risposta n.35 del 13 settembre 2024 relativa al bando Resio

In merito ai criteri di calcolo del ristoro per il concessionario dell'impianto Paraviso e ai relativi effetti sul calcolo del canone di concessione e del corrispettivo da versare alla Regione ai sensi dell'articolo 31 della Legge Regionale 23/2019 (fornitura di Energia Gratuita), con riferimento al chiarimento n.35 del 13 settembre 2024, si prega di confermare che, ai fini del calcolo del suddetto corrispettivo e del canone di concessione, la potenza nominale media annua relativa allo spillamento, pari a 168,38 kW come indicato nell'allegato 7 del disciplinare di gara, debba essere sottratta dalla potenza nominale media annua dell'impianto di Resio fissata a base gara, ammontante a 4064,2 kW. Inoltre, si prega di confermare che, per analogia, tale riduzione debba essere considerata applicabile anche per il calcolo dei corrispettivi dovuti in base ai sovracaroni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni e integrazioni (sovracanone Bacino Imbrifero Montano) e dall'articolo 53 del Testo Unico 1775/1933 (sovracanone Enti rivieraschi).

RISPOSTA 49

Si rimanda alla risposta n. 35 confermando l'analogia anche nei confronti delle disposizioni concernenti i sovracaroni.

DOMANDA 50

Oggetto: Richiesta chiarimento - Contenuti PFTE

Premesso che:

• a mente dell'art. 15 del Disciplinare, il Concorrente deve allegare nella busta telematica C - offerta economica" B) il piano economico-finanziario, [...]."

• a mente dell'art. 13 del Disciplinare, il Concorrente deve allegare nella busta telematica B - offerta tecnica: il "a) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi previsti, redatto conformemente al livello progettuale di progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 41, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023..."

premesso altresì che

• il d.lgs. 36/2023, all'allegato I.7, art. 7, nel descrivere i contenuti della Relazione Generale del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), prevede che questa debba contenere anche il "f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria); (...)",

si chiede conferma che, alla luce della disciplina di gara, nell'ambito degli elaborati da inserire nella busta telematica B - Offerta Tecnica, ed in particolare nell'ambito della Relazione Generale al PFTE, non sia previsto l'inserimento del piano economico finanziario.

RISPOSTA 50

Si conferma.

DOMANDA 51

Oggetto: Chiarimento comprova requisiti progettista

Con riferimento all'art.7.3.1 del disciplinare di gara ed in particolare alla documentazione necessaria per la comprova dei requisiti del soggetto progettista, si chiede conferma che con "certificato di iscrizione all'Albo professionale" si intenda il primo certificato di iscrizione all'Albo professionale del soggetto progettista e che con "certificazione in corso di validità che attesti il possesso della qualifica" si intenda un certificato che attesti che l'iscrizione all'Albo professionale, nella sezione di riferimento rispetto all'attività svolta dal progettista ai fini della gara, sia ad oggi attiva. Si chiede altresì se è possibile presentare un unico certificato a comprova dei requisiti oppure se bisogna necessariamente presentare due documenti distinti.

RISPOSTA 51

Si conferma. A comprova dei requisiti è possibile presentare un unico certificato.

DOMANDA 52

Oggetto: Chiarimenti Articolo 26 dello schema di disciplinare - contratto relativo alla concessione "Resio"

In relazione a quanto previsto dall'articolo 26 dell'allegato 9 del Disciplinare di gara per l'impianto di "Resio", si richiede di confermare che la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevista al verificarsi delle condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 26, debba avere come obiettivo il ripristino del valore originario del Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista di equilibrio, ovvero il valore indicato nel PEF allegato all'offerta economica presentata dal proponente in sede di gara. Inoltre, si richiede di confermare che il valore dell'1% indicato al comma 2 debba essere interpretato esclusivamente come valore soglia ai fini dell'attivazione della revisione per il riequilibrio economico finanziario. Pertanto, si prega di confermare che tale revisione debba essere effettuata tenendo conto della variazione effettivamente realizzatasi del Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista.

RISPOSTA 52

Si conferma che la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevista al verificarsi delle condizioni indicate al comma 1 dell'articolo 26 del disciplinare contratto (all. 9 al disciplinare di gara) ha come obiettivo il ripristino del valore del Tasso Interno di Rendimento (TIR) dell'Azionista, ovvero il valore indicato nel – e ricavabile dal – PEF allegato all'offerta economica presentata dal proponente in sede di gara.

Si conferma che variazioni inferiori all'1% (inteso come 100 bps rispetto al TIR espresso in bps) - in positivo o in negativo, e cioè, in più o in meno -, del Tasso di Rendimento dell'Azionista del PEF allegato all'offerta economica presentata dal proponente in sede di gara, non sono un'alterazione del suo equilibrio economico finanziario. Pertanto, nel caso di variazioni del TIR inferiori all'1%, le Parti non procederanno alla revisione del PEF.

Nel caso in cui si verificano gli eventi di disequilibrio indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del Disciplinare contratto, l'eventuale alterazione dell'equilibrio del PEF sarà rilevata aggiornando i valori relativi agli eventi verificatisi e ricalcolando il TIR del PEF.

DOMANDA 53

Oggetto: Verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione.

Con riferimento alle attività di verifica del RUP di cui all'art. 17 del Disciplinare di Gara - relative alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione oggetto delle autodichiarazioni presentate congiuntamente all'istanza di partecipazione - si chiede conferma che la documentazione da inviare al RUP nel termine di 30 giorni, prorogabile di ulteriori 15, sia TUTTA la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'Allegato 1 C "Modello di dichiarazione possesso dei requisiti".

RISPOSTA 53

Il RUP procede alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 17, lett. D), punto 11-d) accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), riservandosi di richiedere al concorrente, tramite la piattaforma Sintel, i documenti necessari alla verifica, ove non presenti nel fascicolo.

DOMANDA 54

Oggetto: Canone regionale

Con riferimento al prospetto di conto economico di cui all'Allegato I del PEF istruttorio, si prega di fornire il dettaglio della composizione del canone regionale tra componente fissa e componente variabile per gli anni di piano (se non è possibile, almeno per i primi cinque). Cortesemente confermare il tipo di indice a cui sono legate le due componenti e spiegare le ragioni della riduzione prevista nel 2026, 2028, 2030 (-7/8% circa).

RISPOSTA 54

La composizione e la misura del canone regionale sono disciplinate dall'art. 20 della l.r. n5/2020.

Nel PEF di riferimento si è applicata la norma regionale e si sono assunte alcune ipotesi rispetto all'andamento futuro degli indici di inflazione rilevanti.

Per la composizione del canone regionale in parte fissa e parte variabile, si legga la tabella "Canone Regionale, sovracaroni e riserva di energia" del PEF di riferimento.

Per la riduzione della componente fissa di cui si chiede spiegazione, si legga la nota alla componente fissa del Canone regionale del PEF di riferimento.

Di seguito, l'ipotesi di componente fissa del canone regionale per i primi 12 anni del piano (valore unitario - €/kW):

2025	2026	2027	2028	2029	2030
57,96	52,23	52,23	47,06	47,06	42,41
2031	2032	2033	2034	2035	2036
42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	44,55

In generale, le variabili del PEF di riferimento sono indicizzate all'ipotesi lungo periodo, 2% annuale.

Il PEF di riferimento è stato redatto da Regione Lombardia con il criterio della prudenza ed è utile al fine di rilevare le condizioni di equilibrio in condizioni di stress test. Nel redigere il proprio PEF e formulare l'offerta economica, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concorrente è tenuto ad elaborare le proprie, autonome, ipotesi e valutazioni di rischio, in base alle norme vigenti e alle condizioni di mercato.

DOMANDA 55

Oggetto: Costi assicurativi

Con riferimento ai costi assicurativi di cui al paragrafo 2.3.4. del PEF Istruttorio (Allegato V del Disciplinare), si chiarisca perché utilizzando per il calcolo dei costi assicurativi i parametri indicati al citato paragrafo 2.3.4. i risultati ottenuti differiscono da quelli riportati nelle tabelle del Conto Economico di cui all'Allegato I del PEF Istruttorio. Per favore fornire il dettaglio di calcolo per il primo anno di piano.

RISPOSTA 55

Il PEF di riferimento è stato redatto da Regione Lombardia con il criterio della prudenza ed è utile al fine di rilevare le condizioni di equilibrio in condizioni di stress test. Nel redigere il proprio PEF e formulare l'offerta economica, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concorrente è tenuto ad elaborare le proprie, autonome, ipotesi e valutazioni di rischio, in base alle norme vigenti e alle condizioni di mercato.

DOMANDA 56

Oggetto: Costi di manutenzione e altri costi di O&M

Si chiarisca perché applicando i coefficienti indicati nel paragrafo 2.4.6 del PEF Istruttorio, i risultati differiscono da quelli riportati nelle tabelle del Conto Economico di cui all'allegato I. Per favore fornire il dettaglio di calcolo per il primo anno di piano.

RISPOSTA 56

Il PEF di riferimento è stato redatto da Regione Lombardia con il criterio della prudenza ed è utile al fine di rilevare le condizioni di equilibrio in condizioni di stress test. Nel redigere il proprio PEF e formulare l'offerta economica, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concorrente è tenuto ad elaborare le proprie, autonome, ipotesi e valutazioni di rischio, in base alle norme vigenti e alle condizioni di mercato.

Il coefficiente di € 6,5/MWh/anno è stato aumentato in alcuni casi:

- per la concessione di Codera-Ratti, di € 0,20/MWh/anno, per tenere conto della manutenzione del c.d. Tracciolino;
- per la concessione di Dongo, di € 0,55/MWh/anno, per tenere conto della manutenzione ordinaria della strada che collega l'abitato di Garzeno e la diga di Reggea.

DOMANDA 57

Oggetto: Obbligo ittiogenico paragrafo 2.4.7 del PEF Istruttorio

Si chiarisca perché il costo relativo all'obbligo ittiogenico sembra legato a un tasso di inflazione o crescita. Qual è il tasso di inflazione o crescita applicato a questo costo?

RISPOSTA 57

Al costo relativo all'obbligo ittiogenico è stato applicato l'indice di inflazione, tendente al 2% annuo nel lungo periodo.

Il PEF di riferimento è stato redatto da Regione Lombardia con il criterio della prudenza ed è utile al fine di rilevare le condizioni di equilibrio in condizioni di stress test. Nel redigere il proprio PEF e formulare l'offerta economica, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concorrente è tenuto ad elaborare le proprie, autonome, ipotesi e valutazioni di rischio, in base alle norme vigenti e alle condizioni di mercato.

DOMANDA 58

Oggetto: Investimenti in manutenzione straordinaria

Si prega di chiarire se gli investimenti di cui all'allegato 2 del PEF Istruttorio sono indicizzati nel piano.

RISPOSTA 58

L'importo degli investimenti è stato stimato dalla Regione con il criterio della prudenza, così come per le altre ipotesi del PEF di riferimento. Il concorrente è tenuto a elaborare una propria stima del costo degli investimenti e ad inserirla nel PEF presentato in sede di offerta.

Nel PEF di riferimento, all'importo stimato degli investimenti, è stato applicato l'indice di inflazione tendente al 2% annuo nel lungo periodo.

Il PEF di riferimento è stato redatto da Regione Lombardia con il criterio della prudenza ed è utile al fine di rilevare le condizioni di equilibrio in condizioni di stress test. Nel redigere il proprio PEF e formulare l'offerta economica, in condizioni di equilibrio economico-finanziario, il concorrente è tenuto ad elaborare le proprie, autonome, ipotesi e valutazioni di rischio, in base alle norme vigenti e alle condizioni di mercato.

DOMANDA 59

Oggetto: Posizione Finanziaria Netta

Si prega di fornire il dettaglio della composizione della PFN di cui al rendiconto finanziario di cui all'allegato del PEF istruttorio, suddivisa tra debito e cassa. Fornire il piano di erogazione e rimborso del debito.

RISPOSTA 59

Il PEF di riferimento ipotizza una struttura finanziaria composta da 50% patrimonio netto e 50% debito finanziario. In tal senso, al fine di finanziare gli investimenti, si ipotizza il ricorso al finanziamento di terzi e – quando necessario – un aumento di capitale, nella misura bastevole per il ripristino del suddetto rapporto debt/equity. Non è previsto uno strumento finanziario specifico né un rigido piano di rimborso.

Per ogni anno si ipotizza che le risorse finanziarie residue – dopo il pagamento dei costi operativi, investimenti, imposte e dividendi – siano interamente destinate al rimborso del debito.